

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 005/CSA (2019/2020)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 080/CSA – RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 2019

#### I° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Fabio Di Cagno, Prof. Salvatore Sica - Componenti;  
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1. RICORSO DELLA CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.750,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA REGGINA/CAVESE 1919 DEL 12.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 13.12.2018)

Con reclamo del 21.12.2018, preceduto da rituale preannuncio, la società Cavese 1919 S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 13.12.2018 (Com. Uff. n. 131/DIV) con la quale è stata inflitta ad essa società l'ammenda di € 1.750,00 *“per aver causato ritardo sull'orario di inizio della gara; perché propri sostenitori, in campo avverso, durante la gara introducevano e facevano esplodere nel proprio settore, due petardi di notevole potenza, senza conseguenze”*.

Il tutto in occasione della gara Reggina/Cavese del 12.12.2018, valevole per il Campionato di Serie C – Girone C.

La reclamante sostiene, principalmente, che nessuna delle due violazioni sarebbe stata commessa.

Quanto al presunto ritardo sull'orario di inizio della gara, previsto per le ore 18.30, la società sostiene che la squadra aveva lasciato il proprio albergo per lo stadio (mediamente raggiungibile in 11 minuti circa) alle ore 16.45 e di essere ivi giunta (causa l'intenso traffico) solo alle 17.30; di avere comunque dato corso immediatamente agli adempimenti preliminari alla gara e di averli completati alle 17.55; di non aver potuto consegnare immediatamente le distinte di gara agli arbitri, essendo questi impegnati nelle operazioni di riscaldamento; che, appena rientrati costoro alle 18.10, si era dato corso velocemente alle operazioni di riconoscimento, regolarmente concluse alle 18.25; che nessun rilievo era stato mosso ai dirigenti della Cavese circa presunti ritardi, come peraltro poteva rilevarsi dall'orario di inizio effettivo della gara (18.30) riportato sul referto arbitrale. Sostiene inoltre la reclamante che un eventuale ritardo di pochi minuti comunque non avrebbe potuto integrare alcuna significativa violazione, peraltro non prevista da alcuna norma del C.G.S..

Quanto allo scoppio dei petardi, la società Cavese ne nega la riferibilità ai propri sostenitori, affermando che quanto riferito dai rappresentanti federali e di Lega (i cui referti non sono assistiti da fede privilegiata) sarebbe frutto di un equivoco causato dalla vicinanza dei sostenitori della Reggina, unici responsabili del fatto. A conforto di tale assunto, la reclamante sottolinea la circostanza di ben due perquisizioni subite dai propri sostenitori, ad opera delle Forze dell'Ordine, prima dell'ingresso nello stadio, ciò che avrebbe reso impossibile l'introduzione di alcun petardo.

Conclude pertanto per l'annullamento o, in subordine, per la riduzione della sanzione irrogata.

Il reclamo è fondato solo in parte e deve conseguentemente essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.

Premesso che il ritardato inizio della gara (qualora ovviamente imputabile ad una delle due società), contrariamente a quanto assunto dalla reclamante, costituisce violazione dell'art. 54 N.O.I.F. e, come tale, incorre nelle sanzioni di cui all'art. 18 C.G.S., nel caso di specie non può non rilevarsi un'evidente contraddizione nel referto dell'Arbitro, laddove da un lato si riferisce che *“la gara è iniziata con 5 minuti di ritardo rispetto all'orario previsto, perché la società Cavese ha presentato la distinta in*

*ritardo*”, mentre, dall’altro, si riporta l’orario delle 18.30 come orario di *“inizio effettivo”* della gara medesima. Tale contraddizione, indipendentemente dalla tenuità, ai fini sanzionatori, del presunto ritardo, non consente di affermare con certezza la sussistenza della contestata violazione ed impone pertanto l’annullamento, sul punto, della decisione adottata dal Giudice Sportivo.

Lo scoppio dei petardi, viceversa, risulta ampiamente comprovato dai rapporti del Commissario di Campo e dei due Collaboratori della Procura Federale, a nulla rilevando la circostanza della precedente perquisizione dei tifosi, stante la facilità con cui può essere celato un petardo o, addirittura, il suo confezionamento successivamente alla perquisizione.

I due rapporti si presentano, sul punto, ampiamente dettagliati, riportando entrambi sia il minuto in cui sarebbero avvenuti gli scoppi (36° e 39°), sia la riferibilità ai tifosi della Cavese, sia lo scoppio di altri petardi nel settore riservato ai tifosi della Reggina. La precisa concordanza di tali rapporti consente pertanto di ritenere la circostanza siccome acclarata, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori richiesti dalla reclamante.

Tenuto conto che i sostenitori della Cavese hanno agito in campo avverso, con conseguente minore possibilità di incidenza (organizzazione, controlli) da parte della società, si ritiene congruo contenere in € 1.000,00 la sanzione dell’ammenda a carico di quest’ultima.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Cavese 1919 S.r.l. di Cava de’ Tirreni (Salerno) ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO DELL’U.S. CITTA’ DI PONTEDERA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PONTEDERA/PISA DEL 16.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 18.12.2018)

La Società in epigrafe ha proposto reclamo avverso la delibera innanzi indicata, contestandone i presupposti applicativi in fatto e in diritto. A fondamento della sanzione v’è il comportamento dei sostenitori del Pontedera che introducevano, accendevano e lanciavano sul terreno di gioco tre fumogeni (come riferito nel rapporto della Procura federale). Nel reclamo la società in definitiva non scalfisce la storicità della condotta, tendendo a ridimensionarne l’oggettiva portata testuale alla luce del contesto in cui essa si è consumata e soprattutto ponendo in evidenza l’ipotetica assenza di *“alcuna intenzionalità lesiva nel comportamento dei sostenitori”*.

In realtà, la circostanza che non si siano avute conseguenze pregiudizievoli non è assolutamente rilevante atteso che le condotte esaminate si possono qualificare di mero pericolo e l’eventuale verificarsi di conseguenze dannose piuttosto che costituire un elemento essenziale della fattispecie possono costituire, di contro, un’aggravante della fattispecie disciplinare.

Appare corretto, pertanto, l’impianto motivazionale e i fondamenti della sanzione irrogata ed il reclamo è da respingere nei termini di cui in dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Città di Pontedera S.r.l. di Pontedera (Pisa).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **3. RICORSO DEL CASERTANA F.C. 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.01.2019 INFLITTA AL SIG. D’AGOSTINO GIUSEPPE SEGUITO GARA CASERTANA/REGGINA DEL 16.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 18.12.2018)

Con ricorso del 28.12.2018, preceduto da rituale preannuncio, la società F.C. Casertana 1908 ha interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 18.12.2018 (Com. Uff. n. 135/DIV) con la quale è stata inflitta al proprio dirigente Giuseppe D’Agostino la sanzione della inibizione sino a tutto il 31.1.2019 *“perché al termine della gara si introduceva indebitamente nello spogliatoio dell’arbitro protestando vigorosamente e proferendo espressioni blasfeme”*. Il tutto occorre in occasione della gara Casertana/Reggina del 16.12.2018, valevole per il Campionato di Serie C – Girone C.

La reclamante evidenzia innanzi tutto che il sig. D’Agostino, nei rapporti degli ufficiali di gara, viene erroneamente definito come Presidente, laddove invece il suo ruolo all’interno della società sarebbe di mero dirigente. Come tale, il suo comportamento ai fini sanzionatori andrebbe

ridimensionato, in quanto non rapportabile alle maggiori responsabilità che connotano la figura del Presidente.

Nel merito, si sostiene che le espressioni profferite dal suddetto Dirigente, peraltro originate dall'amarezza per la sconfitta asseritamente causata da errori arbitrali, erano tutt'al più da considerarsi meramente irraguardose nei confronti dell'arbitro e pertanto suscettibili di un trattamento punitivo più blando.

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Risulta dal referto dell'arbitro sig. Matteo Gariglio che *"a fine partita il Presidente si presenta nel nostro spogliatoio urlando e sbattendo le porte in segno di protesta e bestemmiano parca cristo più volte"*, circostanza sostanzialmente confermata dai due collaboratori della Procura Federale e dal Commissario di Campo nei rispettivi rapporti, sia per quanto riguarda l'identificazione personale del D'Agostino (peraltro non contestata), sia per il suo comportamento irruento, sia infine per le espressioni profferite.

Quanto al ruolo rivestito dal D'Agostino all'interno della società, neppure la società è stata in grado di indicarlo con esattezza: è certo comunque che, ove costui non rivestisse la carica di Presidente, la sua presenza all'interno degli spogliatoi risulterebbe viepiù abusiva, altro essendo il dirigente accompagnatore della Casertana indicato in distinta.

In siffatto contesto, il Giudice Sportivo ha esattamente inquadrato la fattispecie sanzionatoria, prescindendo da qualsivoglia offesa e/o ingiuria all'arbitro e valorizzando invece le proteste eccessive, l'indebito accesso nello spogliatoio dell'arbitro e la pronuncia di espressioni blasfeme: tutte circostanze, a ben vedere, non contestate e che legittimano la sanzione così come irrogata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Casertana F.C. 1908 di Caserta.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **4. RICORSO DELL'U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALLEGRETTI DIEGO SEGUITO GARA REGGINA/VIBONESE DEL 23.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 139/DIV del 24.12.2018)

La Società in epigrafe ha proposto reclamo avverso la delibera innanzi indicata, contestandone i presupposti applicativi in fatto e in diritto. In particolare, la sanzione trova il suo presupposto nella circostanza riferita nel referto arbitrale, secondo cui il calciatore Allegretti teneva un comportamento offensivo nei confronti della terna arbitrale e pronunziava un'espressione blasfema.

Nel reclamo la società in definitiva non scalfisce la storicità della condotta, tendendo a ridimensionarne l'oggettiva e soggettiva portata alla luce del contesto in cui essa si è consumata.

In realtà l'impianto motivazionale della sanzione irrogata appare corretto proprio alla luce delle modalità di consumazione della condotta, particolarmente enfatizzate dalla "rincorsa" di 30 metri posta in essere dall'Allegretti per raggiungere l'assistente dell'arbitro e pronunziare la frase "incriminata".

Ne consegue il rigetto del ricorso nei termini di cui in dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Vibonese Calcio S.r.l. di Vibo Valentia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **II° COLLEGIO**

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente – Avv. Daniele Cantini – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **5. RICORSO DELL'U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GAETANO AUTERI SEGUITO GARA TRAPANI/CATANZARO DEL 26.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 27.12.2018)

Con reclamo del 03.01.2019, la U.S. Catanzaro 1929 ha impugnato, dinanzi a questa Corte, la delibera del Giudice Sportivo presso la F.I.G.C. – Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff.

n. 140/DIV del 27.12.2018, in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Girone C, Trapani vs. Catanzaro del 26.12.2018.

Con la predetta delibera il Giudice Sportivo, ha sanzionato l'allenatore della U.S. Catanzaro 1929, Sig. Gaetano Auteri, con la squalifica per 2 giornate effettive di gara, con la seguente motivazione: "per avere proferito espressioni blasfeme e tenuto comportamento irrispettoso e intimidatorio nei confronti degli organi federali (r. proc. fed., r.c.c.).".

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto di annullare la squalifica inflitta al proprio allenatore, Sig. Gaetano Auteri, ovvero, in subordine, di ridurla da due ad una giornata effettiva di gara.

La società contesta la decisione impugnata sostenendo che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sarebbe eccessivamente afflittiva rispetto ai comportamenti, seppur riprovevoli, posti in essere dal proprio tesserato.

Per quanto riguarda invece le espressioni blasfeme ascritte al medesimo, queste non sarebbero sanzionabili perché non sono state segnalate dagli Ufficiali di Gara ma dai collaboratori della Procura Federale e dal Commissario di Campo i quali non sarebbero legittimati ad avviare l'iter sanzionatorio disciplinare per i fatti per cui è causa, ex art. 35, commi 1.1. - 1.4, C.G.S..

Inoltre, il rapporto dei collaboratori della Procura Federale e del Commissario di Campo sarebbero in contrasto con il referto arbitrale che evidenzia un comportamento "normale" da parte dell'allenatore della società Catanzaro.

Alla riunione del 18.1.2019, il difensore della società appellante si è riportato alle difese e conclusioni contenute nel proprio ricorso introduttivo.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso vada totalmente respinto per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione inflitta.

I fatti per cui è causa sono stati rilevati e accertati dai collaboratori della Procura Federale e dal Commissario di Campo, ma non dall'arbitro il quale, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha dichiarato di non aver percepito alcun comportamento irrispettoso e/o ingiurioso, né nei suoi confronti, né nei confronti dei collaboratori della Procura Federale. Il Direttore di Gara ha dichiarato altresì di non aver udito espressioni blasfeme durante la gara provenienti dall'allenatore della società Catanzaro, Sig. Gaetano Auteri.

A parere di questa Corte, a poco rileva se determinati comportamenti illeciti e censurabili del Sig. Auteri siano sfuggiti alla percezione del Direttore di Gara perché i referti redatti dai collaboratori della Procura Federale e dal Commissario di Campo costituiscono piena prova sullo svolgimento dei fatti di causa essendo fatti non attinenti allo svolgimento della gara in senso stretto, ma riguardanti i comportamenti di un tesserato in violazione delle norme del C.G.S. e, come tali, rilevabili dai soggetti ivi preposti che sono i collaboratori della Procura Federale e il Commissario di Campo.

La Corte, ritiene, pertanto, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo congrua riguardo al comportamento tenuto dall'allenatore della società U.S. Catanzaro 1929, Sig. Gaetano Auteri, il giorno 26.12.2018 in occasione della gara Trapani vs. Catanzaro.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Catanzaro 1929 di Catanzaro.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **6. RICORSO DALL'U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TRAPANI/CATANZARO DEL 26.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 140/DIV del 27.12.2018)**

Con reclamo del 03.01.2019, la U.S. Catanzaro 1929 ha impugnato, dinanzi a questa Corte, la delibera del Giudice Sportivo presso la F.I.G.C. - Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 140/DIV del 27.12.2018, in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Girone C, Trapani vs. Catanzaro del 26.12.2018.

Con la predetta delibera il Giudice Sportivo, ha sanzionato la U.S. Catanzaro 1929 con l'ammenda di € 1.000,00, con la seguente motivazione: "perché persone non identificate ma riconducibili alla società durante la gara e a conclusione della stessa tenevano un comportamento irrispettoso nei confronti degli addetti federali e dell'arbitro (r.c.c.).".

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto di annullare e/o diminuire la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00.

La società contesta la decisione impugnata sostenendo che l'unico dirigente presente in distinta, il Sig. Carmine Gallo, era già stato sanzionato dal Giudice Sportivo con l'inibizione fino al 2.1.2019 e che non vi erano altri soggetti all'interno del recinto di gioco riconducibili alla società. Inoltre secondo la difesa, il rapporto del Commissario di Campo sarebbe in contrasto con il referto arbitrale che evidenzia un comportamento da parte dei dirigenti della società appellante, definito "normale". La sanzione irrogata sarebbe, in ogni caso, eccessivamente severa.

Alla riunione del 18.1.2019, il difensore della società appellante si è riportato alle difese e conclusioni contenute nel proprio ricorso introduttivo.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso vada parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione inflitta.

I fatti per cui è causa sono stati rilevati ed accertati dal Commissario di Campo che ha il compito di riferire al Giudice Sportivo sull'andamento delle gare in merito alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, ai comportamenti del pubblico e dei dirigenti delle due squadre.

Inoltre, il Commissario di Campo ha la funzione di segnalare alla giustizia sportiva ogni violazione del C.G.S., commessa dai tesserati.

A poco rileva se determinati comportamenti illeciti dei dirigenti e degli accompagnatori, nel nostro caso della società Catanzaro, siano sfuggiti alla percezione del Direttore di Gara in quanto il referto redatto dal Commissario di Campo costituisce piena prova sullo svolgimento dei fatti di causa.

A parere di questa Corte il comportamento irrispettoso tenuto da alcuni dirigenti e accompagnatori della società Catanzaro nei confronti degli addetti federali e dell'arbitro, pur essendo deprecabile, appare eccessivamente sanzionato dal Giudice Sportivo con l'ammenda di € 1.000,00.

La Corte, ritiene, pertanto, equo contenere e rideterminare la sanzione dell'ammenda in € 300,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Catanzaro 1929 di Catanzaro, riduce la sanzione dell'ammenda a € 300,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### III° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente – Prof. Andrea Lepore - Componente; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

## **7. RICORSO DEL CALC. LANINI ERIC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA IMOLESE/RAVENNA DEL 26.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 27.12.2018)**

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 27.12.2018 ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al reclamante.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Imolese/Ravenna disputato il 26.12.2018, il Lanini Eric, a gioco fermo e con violenza pesta la coscia di un avversario.

Avverso tale provvedimento il Lanini Eric ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 28.12.2018, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa l'8.1.2019, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Lanini Eric, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**8. RICORSO DEL CALC. ROMIZI MARCO AUGUSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA VICENZA/ALBINOLEFFE DEL 26.12.2018**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 27.12.2018)

Il calciatore Marco Augusto Romizi, tesserato con la società U.C. Albinoleffe S.r.l. è stato, con decisione dal Giudice sportivo, squalificato per 3 giornate effettive di gara per i fatti accaduti durante la gara Vicenza/Albinoleffe del giorno 26.12.2018.

In particolare.

Il direttore di gara ha rilevato che il calciatore, a giuoco fermo, stratonava e spingeva più avversari, cercando di aggredire il n. 17 della squadra avversaria tentando di raggiungerlo spingendo ed insultando quest'ultimo ed i giocatori avversari.

Avverso la riportata sanzione, il calciatore, ha presentato appello.

Nel motivo di gravame l'appellante ha rappresentato, senza contestare l'episodio, che, invero, ha agito istintivamente e senza provocare alcun nocumento ai calciatori avversari.

Così che la condotta contestata, posta in essere dal predetto, deve essere rubricata non già quale azione violenta, bensì quale azione antisportiva.

Osserva la Corte.

La dinamica del fatto, così come esattamente ricostruita nel referto arbitrale, evidenzia, in realtà come il calciatore appellante ha, invero, tentato di aggredire, senza riuscirvi, il calciatore avversario, per cui il comportamento posto in essere non ha raggiunto, anche se per ragioni esterne, l'originaria finalità aggressiva.

Tale evenienza fattuale, pertanto, non può essere sottovalutata, né tanto meno può omogeneizzarsi il tentativo con la consumazione dell'azione violenta.

Pertanto la Corte ritiene equo ridurre la sanzione irrogata, rideterminando la squalifica irrogata a 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Romizi Marco riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Stefano Palazzi

**Pubblicato in Roma il 23 luglio 2019**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina